Area Istituzionale, Organizzazione e Controllo
Unità Elettorale, Normativa /AS/eb

D.R. 27 gennaio 2011, N.1057

IL RETTORE

VISTA la Legge 9 maggio 1989, n. 168, e in particolare l'articolo 6 - "Autonomia delle università";

VISTO lo Statuto dell'Università di Pisa, emanato con DR 30 settembre 1994, n. 1196, e successive modifiche;

VISTO il Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, emanato con DR 8 ottobre 2008, n. 13745, e successive modifiche;

VISTO in particolare il DR 7 ottobre 2010, n. 13099, con cui sono stati modificati gli artt. 37.8 e 37 bis.2 dello Statuto e vari articoli del Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;

VISTA la nota ministeriale prot. n. 884 del 28 ottobre 2010 con cui sono stati comunicati alcuni rilievi alle modifiche anzidette;

VISTE le comunicazioni al Senato accademico e al Consiglio di amministrazione, rispettivamente del 18 novembre e del 2 dicembre 2010;

PRESO ATTO dei rilievi anzidetti, con particolare riguardo alla non conformità della formulazione dell'art. 37 bis, comma 3, Statuto, rispetto all'art. 74, comma 2, del Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;

VISTA la delibera n. 20 con cui il Senato Accademico, nella seduta del 9 dicembre 2010, ha approvato le ulteriori modifiche al testo dello Statuto e del Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;

VISTA la delibera n. 13 con cui il Consiglio di amministrazione, nella seduta del 15 dicembre 2010, ha espresso parere favorevole per le ulteriori modifiche al testo dello Statuto e ha approvato le ulteriori modifiche al Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;

RITENUTO pertanto di modificare ulteriormente l'art. 8 del predetto regolamento per adeguarlo ai rilievi ministeriali;

RITENUTO peraltro di modificare ulteriormente, agli stessi fini, l'art. 37 bis dello Statuto e l'art. 72 dello stesso regolamento e di apportare ulteriori modifiche per rendere omogenei i due articoli e per semplificare la procedura di nomina del Nucleo di valutazione;

VISTA la nota ministeriale prot. n. 308, del 18 gennaio 2011, con cui il Ministero ha comunicato di "non avere rilievi di legittimità o di merito" da formulare relativamente all'art. 37 bis;

VISTA la nota ministeriale prot. n. 63, del 19 gennaio 2011, con cui il Ministero ha comunicato di "non avere ulteriori osservazioni da formulare" sulle modifiche normative citate;

DECRETA

Art. 1

Allo Statuto e al Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, sono apportate le seguenti modifiche:

- l'art. 37 bis dello Statuto è così riformulato:

  "*Per le funzioni di valutazione interna dell'efficienza, dell'efficacia e della qualità della gestione amministrativa, delle attività didattiche e di ricerca, degli interventi di sostegno al diritto allo studio è istituito il nucleo di valutazione di ateneo.*

Il nucleo di valutazione è formato da cinque membri di cui uno è uno studente e almeno tre sono studiosi ed esperti, anche esterni all'ateneo, del campo della valutazione, in particolare del rendimento dei pubblici servizi, dell'organizzazione e gestione aziendale, dell'andamento delle procedure amministrative, della produttività e qualità delle attività didattiche e di ricerca.

Il mandato del nucleo di valutazione termina con la scadenza della componente elettiva del Senato accademico in carica al momento della nomina. I membri, ivi compreso il presidente, sono designati dal Senato accademico, su proposta del rettore che li nomina con decreto.

Il nucleo di valutazione svolge tutte le funzioni assegnategli dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti di Ateneo, operando in conformità alle disposizioni ivi contenute. Il nucleo gode di autonomia operativa e ha diritto di accesso a tutti i dati e ai documenti dell'ateneo. Risponde esclusivamente al rettore, cui riferisce trimestralmente."

- all'art. 8 comma 9 bis del Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità la dicitura "all'articolo 28 della legge n. 289/2002" è sostituita dalla seguente: "alla normativa vigente"
- l'art. 74 del Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità è così riformulato:

"*Il nucleo di ateneo di cui all'art. 37 bis dello Statuto esegue altresì rilevazioni periodiche, anche a campione, sullo svolgimento dell' attività amministrativa e contabile, anche ai fini di cui all' art. 83 del presente regolamento.*

[abrogato il comma 2]

Il nucleo di valutazione può proporre, nella relazione generale di cui al comma 4, gli opportuni adeguamenti dell'azione amministrativa e contabile e le conseguenti modifiche del presente regolamento. Esso determina almeno annualmente, anche su indicazione degli organi di governo dell'Università, ivi compreso il consiglio degli studenti per la parte riguardante i servizi amministrativi connessi alle attività didattiche, i parametri di riferimento del controllo.

Entro il 31 marzo di ogni anno al nucleo di valutazione sono fatti pervenire i risultati della gestione di Ateneo e dei centri di spesa relativi all'esercizio trascorso. Il nucleo formula nei quindici giorni successivi le proprie osservazioni in una relazione generale che deve accompagnare il conto consuntivo, nella quale è riepilogato l'esito dei controlli effettuati. La relazione del nucleo è comunicata al Consiglio Universitario Nazionale, alla Conferenza dei Rettori delle Università Italiane e al Comitato Nazionale per la Valutazione del Sistema Universitario. A decorrere dalla data prevista dalle pertinenti disposizioni, la relazione sarà comunicata all'Agenzia Nazionale per la valutazione del sistema universitario, anziché al Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario.

Le decisioni relative alla ripartizione delle risorse ai centri di spesa in sede di formazione del bilancio annuale di Ateneo devono essere prese anche tenendo conto dei risultati delle verifiche di cui al presente articolo.

Delle suddette verifiche si deve altresì tener conto ai fini della eventuale adozione nei confronti del direttore amministrativo e dei dirigenti amministrativi dei provvedimenti di cui all'art. 37 dello Statuto e all'art. 21 del D.lgs. 165/2001.

[abrogato il comma 7]*".*

Art. 2

Le modifiche di cui all'art. 1 entrano in vigore il giorno successivo alla loro emanazione e sono pubblicate su www.unipi.it.

IL RETTORE
F.to Prof. Massimo Mario Augello